



consip

Trasmessa a mezzo PEC

Classificazione: Consip Internal

Spett.le RTI Accenture S.p.A. - Fastweb S.p.A.
-Fincantieri NextTech S.p.A.- DEAS Difesa e
analisi Sistemi S.p.A.

PEC: sicurezza.remotolotto1.pec@legalmail.it

Spett.le RTI Deloitte Risk Advisory S.r.l. - EY
Advisory S.p.A. - Telecom S.r.l.

PEC: dra@deloitte.legalmail.it

**Oggetto: Accordo Quadro Servizi di Sicurezza da Remoto e Compliance – Lotti n. 1 e 2 – ID 2296.
Comunicazione di estensione del massimale ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D.L. 13/2023 e
trasmissione Addendum Contrattuale.**

Con riferimento all'Accordo Quadro in oggetto,

premesso che:

- il Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, entrato in vigore in data 25/02/2023 e convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, prevede al comma 3 dell'art. 17, rubricato ***“Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza”***, che *“Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione al sub investimento “M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione”, gli importi e i quantitativi massimi complessivi delle convenzioni quadro e degli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. e funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste dalla milestone M6C2-7 del PNRR, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, anche laddove sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo. L'incremento di cui al periodo precedente è autorizzato purché si tratti di convenzioni o accordi quadro, diversi da quelli di cui sia stato autorizzato l'incremento da*

Consip S.p.A. a socio unico

Sede Legale: Via Isonzo 19/E – 00198 Roma

T +39 06 85449.1 – F +39 06 85449 281 – www.consip.it

Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v. C.F. e P.IVA 05359681003

Iscr.Reg.Imp.c/o C.I.I.A. Roma 05359681003 Iscr.R.E.A. N.878407



precedenti disposizioni di legge. In relazione all'incremento disposto ai sensi del primo periodo, l'aggiudicatario, previa autorizzazione da parte della Consip S.p.A., può eseguire parte della prestazione oggetto delle convenzioni e degli accordi quadro stipulati dalla medesima Consip S.p.A. avvalendosi di altri operatori economici, a prescindere dalla loro eventuale partecipazione alla medesima procedura, purché all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture da subappaltare e che tali operatori economici siano in possesso dei requisiti previsti all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché dei requisiti previsti all'articolo 80 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, in alternativa, l'aggiudicatario può esercitare il diritto di recesso entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”;

- ai sensi dell’art. 17, comma 4 del D.L. 13/2023 “Gli incrementi degli importi e dei quantitativi massimi di cui al comma 3 sono messi a disposizione esclusivamente delle sole amministrazioni attuatrici del sub investimento "M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione", nel limite della misura massima del finanziamento riconosciuto all'investimento ai sensi del decreto del Ministro della salute del 21 giugno 2022 di approvazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e dei relativi Piani operativi regionali”;

e considerato che:

- l’Accordo Quadro per la fornitura di Servizi di Sicurezza da Remoto e Compliance (lotti 1 e 2, quota PAL), efficace alla data di entrata in vigore del su richiamato decreto legge, è funzionale alla realizzazione delle condizionalità previste dal sub investimento M6C2-1.1.1 del PNRR e, pertanto, rientra nel perimetro dell’art. 17, comma 3, del D.L. 13/2023;
- il quantitativo massimo iniziale del presente Accordo Quadro è pari a:
 - Lotto 1 - € 280.800.000,00, IVA esclusa;
 - Lotto 2 - € 70.200.000,00, IVA esclusa;

e non ha subito incrementi per effetto di precedenti disposizioni di legge.

Tanto premesso e considerato, poiché codesto Fornitore non ha esercitato la facoltà di recesso prevista dall’art. 17, comma 3, del citato Decreto legge 13/2023 nel termine ivi previsto (id est 15 giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legge), il quantitativo massimo dell’Accordo Quadro viene incrementato in misura pari al 50 per cento del quantitativo iniziale e, cioè, pari a:



- Lotto 1 - € 140.400.000,00, IVA esclusa;
- Lotto 2 - € 35.100.000,00, IVA esclusa;

sino alla concorrenza del quantitativo massimo complessivo di:

- Lotto 1 - € 421.200.000,00, IVA esclusa;
- Lotto 2 - € 105.300.000,00, IVA esclusa.

Gli ulteriori impegni contrattuali saranno svolti nel rispetto delle stesse condizioni e degli stessi prezzi previsti dall'Accordo Quadro, e pertanto:

- a) il corrispettivo per le prestazioni contrattuali è quello previsto nell'Accordo Quadro medesimo;
- b) resta ferma ed invariata ogni altra obbligazione contrattuale;
- c) l'aumento delle prestazioni contrattuali non è fonte di alcuna obbligazione della Consip S.p.A. nei confronti di codesto Fornitore, salvo quelle espressamente allo stesso riferite nell'Accordo Quadro;
- d) l'esatto valore delle prestazioni contrattuali da fornire sarà determinato dai Contratti attuativi affidati dalle Amministrazioni, sino al quantitativo massimo sopra stabilito.

A garanzia degli ulteriori impegni contrattuali derivanti dai suddetti incrementi, nell'ipotesi in cui l'erosione del massimale iniziale arrivi ad una percentuale pari o superiore all'80%, Consip si riserva di richiedere l'estensione della cauzione definitiva nel rispetto delle modalità espresse nel Capitolato d'onori.

Si precisa, infine, che ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.L. 13/2023 *"Gli incrementi degli importi e dei quantitativi massimi di cui al comma 3 sono messi a disposizione esclusivamente delle sole amministrazioni attuatrici del sub investimento "M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione", nel limite della misura massima del finanziamento riconosciuto all'investimento ai sensi del decreto del Ministero della salute del 21 giugno 2022 di approvazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e dei relativi Piani operativi regionali"*.

Al fine di garantire l'esclusività dell'utilizzo dell'incremento del quantitativo massimo previsto dall'art. 17 comma 4 del D.L. 13/2023 è stato predisposto apposito Addendum all'Accordo Quadro che si trasmette unitamente alla presente, che contiene l'impegno da parte di codesto Fornitore di mettere a disposizione l'avvenuta estensione del massimale in favore delle sole Amministrazioni Attuatrici del sub investimento M6C2-1.1.1, nonché la previsione di specifiche obbligazioni a carico di ciascuna parte contraente.



Il predetto Addendum contrattuale dovrà essere opportunamente controfirmato dal Legale Rappresentante e inviato all'indirizzo postaconsip@postacert.consip.it.

Con i migliori saluti.

Dott. Marco Mizzau
(L'Amministratore Delegato)